



## **ALLEGATO 5**

### **CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**



## CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE

Il presente certificato è emesso in riferimento alle seguenti Polizze di Assicurazione: *<barrare le polizze richieste per la specifica iniziativa>*:

X Polizza Responsabilità Civile verso terzi e dipendenti n. \_\_\_\_\_  
Compagnia \_\_\_\_\_

affidente/i il Contratto avente ad oggetto la Concessione dei servizi museali presso il Parco Archeologico di Ostia antica stipulato da e/o nell'interesse di (*inserire denominazione dell'Aggiudicatario* \_\_\_\_\_) in conformità a quanto di seguito indicato.

### DEFINIZIONI

<b>SOCIETA'</b>	l'Impresa assicuratrice
<b>COMMITTENTE</b>	Ministero della Cultura (MiC) – Parco Archeologico di Ostia antica
<b>CONTRAENTE</b>	L'aggiudicatario della Concessione
<b>ASSICURATO</b>	L'aggiudicatario della Concessione, i suoi Amministratori, dirigenti e dipendenti, nonché subfornitori e subappaltatori.
<b>OGGETTO DELLA GARANZIA</b>	Il servizio, la fornitura o l'opera oggetto della Concessione

### CONDIZIONI GENERALI

#### Art. 1 Effetto e scadenza dell'Assicurazione

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del .....alle ore 24.00 del.....

#### Art. 2 Novero dei terzi

Si considera nel novero dei terzi la Committente

, i suoi dipendenti, subappaltatori e loro dipendenti. In caso di sinistro, la società non potrà eccepire nei confronti di detti terzi, riserve o eccezioni con riguardo agli Artt. 1892 e 1893 del cc, fatti salvi i diritti di rivalsa della Società.

#### Art. 3 Trasmissione di denuncia dei sinistri

Qualora la Committente fosse chiamata a rispondere per evento dannoso ascrivibile per legge all'Assicurato, è data a questa <queste> la facoltà di trasmettere direttamente la denuncia di sinistro alla Società.

#### Art. 4 Modifiche contrattuale, inadempienze



La Società si impegna a dare avviso scritto alla Committente, con raccomandata A.R. alla \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ oppure via PEC all'indirizzo PEC \_\_\_\_\_ entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, di ogni modifica contrattuale in senso peggiorativo delle clausole previste dal presente documento, nonché di ogni inadempienza del Contraente/Assicurato che possa comportare la non operatività della garanzia anche con specifico riguardo al mancato pagamento del premio ai sensi dell'Art. 1901 del cc. In tale specifico caso la Committente avrà facoltà di provvedere direttamente al pagamento del premio, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento del premio da parte del Contraente/Assicurato, periodo durante il quale la Società si impegna a mantenere valida ed efficace la/le polizza/e di assicurazione.

#### **Art. 5 Pagamento dei sinistri**

I sinistri, indennizzabili ai sensi di polizza, verranno pagati direttamente al terzo danneggiato senza applicazione delle eventuali franchigie o scoperti contrattualmente previsti, che rimangono sempre a carico dell'Assicurato. In tal caso il terzo danneggiato ricevuto il pagamento rilascerà atto di completa liberatoria.

Solo con il benestare della Società l'Assicurato potrà indennizzare direttamente il terzo con l'intesa che successivamente la Società liquiderà il sinistro al proprio assicurato.



## **GARANZIE ASSICURATIVE - LIMITI DI INDENNIZZO**

### **POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI**

#### **A) Sezione RCT**

##### **Art. 1 Oggetto dell'Assicurazione**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, anche per quanto svolto da persone di cui lo stesso deve rispondere, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose verificatisi in relazione all'attività oggetto della concessione (comprese le complementari, accessorie, connesse e collegate) svolta anche presso terzi.

##### **Art. 2 Massimale**

€ 5.000.000 per sinistro/anno

##### **Art. 3 Clausole aggiuntive**

La polizza dovrà richiamare le seguenti clausole aggiuntive:

- a) i danni a terzi consequenziali e da interruzione di esercizio con un limite minimo assicurato pari al 10% del massimale di polizza;
- b) i danni a terzi da incendio delle cose di proprietà dell'Assicurato con un limite minimo assicurato pari al 10% del massimale di polizza;
- c) i danni agli impianti e/o macchinari oggetto dei lavori con un limite minimo assicurato pari al 10% del massimale di polizza;
- d) i danni a cose di terzi che si trovano nell'ambito dei lavori con un limite minimo assicurato pari al 20% del massimale di polizza;
- e) danni derivanti da conduzione dei locali sede dell'attività.

#### **B) Sezione RCO**

##### **Art. 1 Oggetto dell'Assicurazione**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile per gli infortuni sofferti dai propri prestatori di lavoro.

##### **Art. 2 Massimali**

€ 3.000.000 per sinistro/anno con il massimo di € 1.500.000 per persona.

##### **Art. 3 Prestatore di lavoro**

La definizione prevista dalla normativa in vigore al momento del sinistro.